

giunto alle proprie conclusioni. Se l'AEA non ha provveduto ad un'ulteriore ponderazione dei sottocriteri, ciò avrebbe dovuto condurre direttamente all'annullamento della decisione impugnata per carenza di motivazione, poiché la circostanza che «non risulta chiaro» quale tipo di criteri siano stati usati, fa parte dell'obbligo di motivazione.

- 3) Per quanto concerne la politica ambientale, essa deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che un criterio di attribuzione, formulato in termini così generici, sia soddisfatto mediante il mero deposito di un certificato, il che rappresenta solo uno dei modi di fornire la prova richiesta. Il Tribunale ha altresì commesso un errore nell'ignorare il fatto che la politica ambientale poteva essere esaminata unicamente in fase di selezione.
- 4) Il Tribunale non ha ritenuto che l'AEA avesse violato l'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario e l'art. 149, n. 2, delle norme di attuazione, non comunicando l'intero rapporto di valutazione agli offerenti che ne avessero fatto richiesta al fine di poter valutare le ragioni di rifiuto della propria offerta.
- 5) Inoltre, il ragionamento del Tribunale, oltre ad essere scorretto, non solo è contrario all'obbligo generale e preesistente di motivazione, ma anche al Trattato di Lisbona che conferisce alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea un valore giuridico uguale a quello dei Trattati, in particolare l'art. 41.
- 6) Infine, la ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata non solo non è stato sufficientemente motivato il rigetto delle singole censure riguardanti l'errore manifesto di valutazione, ma le stesse non sono state neppure esaminate individualmente.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-466/10)

(2010/C 317/44)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica ellenica, avvalendosi della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara per la gestione dei rifiuti medici pericolosi a carattere palesemente infettivo (RMP-CI) degli enti ospedalieri compresi nella giurisdizione della prima Dioikisi Ygeionomikis Perifereias Attikis (prima direzione sanitaria della regione dell'Attica), ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 della direttiva 2004/18, in quanto non ricorrono i presupposti di alcuna delle eccezioni previste nell'art. 31 della direttiva e, in particolare, le condizioni di cui all'art. 31, n. 1, lett. c), che giustificano la deroga alla regola generale e il ricorso alla procedura eccezionale prevista dall'articolo di cui trattasi;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese giudiziali.

Motivi e principali argomenti

- 1) In seguito ad una denuncia pervenuta, la Commissione europea ha svolto un'indagine in merito all'invito da parte della commissione per la prestazione di servizi sanitari avente ad oggetto la partecipazione a una gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, relativa alla gestione dei rifiuti medici pericolosi a carattere palesemente infettivo (RMP-CI) degli enti ospedalieri compresi nella giurisdizione della prima Dioikisi Ygeionomikis Perifereias Attikis.
- 2) La Commissione ricorda che come regola generale è richiesto un bando di gara, con condizioni chiaramente definite e comprensibili, laddove la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è ammessa solo in via eccezionale, nei casi molto particolari definiti negli artt. 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE e che dovrebbero essere interpretati restrittivamente, mentre l'onere della prova dell'effettiva esistenza delle circostanze straordinarie che giustificano la deroga è a carico di colui che invoca le disposizioni di cui trattasi.
- 3) Pertanto, la Commissione ritiene che dall'invito di cui trattasi risulti evidente che, mentre l'autorità aggiudicatrice si è avvalsa della procedura eccezionale prevista nell'art. 31, n. 1, lett.c), della direttiva 2004/18/CE, non ha provato che ricorrerono le condizioni previste in tale disposizione, che giustificano il ricorso alla relativa procedura.
- 4) La Commissione considera che l'autorità aggiudicatrice, avendo fatto ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, abbia violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 28 della direttiva, in quanto non soddisfa i presupposti di alcuna delle eccezioni previste nell'art. 31 della direttiva e, in particolare, quelli di cui all'art. 31, n. 1, lett. c), che giustificano la deroga alla regola generale e il ricorso alla procedura eccezionale prevista da detto articolo.